

OGGETTO: Lavori di “Rinnovo e potenziamento impianto illuminazione pubblica di Denno”.
Risoluzione del contratto d'appalto a seguito revoca attestazione SOA nei confronti della Ditta aggiudicataria e adempimenti conseguenti.

PREMESSE

Nel settembre 2007 si svolgeva gara mediante procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto (cat. OG10 classifica II). Il contratto con la Ditta aggiudicataria individuata nella Edelzoone s.r.l. con sede in Volano - Via Zucchelli 43/a, è stato concluso il 21 dicembre 2007, con atto pubblico repertoriato al nr. 171 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trento il 3.01.2008 al nr. 5. I lavori sono stati consegnati dal Direttore lavori nella persona dell'ing. Vittorino Quaglia il 1° febbraio 2008, da quel momento decorreva il termine contrattuale per l'esecuzione, il 21 febbraio il Direttore lavori disponeva in presenza di avverse condizioni atmosferiche la sospensione lavori, la ripresa lavori è datata 17 marzo 2008. Di fatto i medesimi lavori non sono mai iniziati, né è stato allestito il cantiere.

In data 10.04.2008 con nota prot. 1293 il responsabile del procedimento nella persona del Segretario comunale chiedeva alla Ditta appaltatrice conferma in ordine alla sussistenza del requisito speciale, di qualificazione allo svolgimento dei lavori rappresentato dall'attestazione SOA per la categoria e classifica richiesta in sede di gara. Con nota dd. 16 aprile 2008 prot. 1340, l'Edelzoone comunicava che con provvedimento dd. 17 marzo 2008 la Società Costruttori Qualificati opere pubbliche S.p.A. aveva disposto nei suoi confronti la revoca dell'attestazione SOA nr 12451/10/00 e ss.mm. a far data dall'emissione dd. 5/09/2007 (sul sito informatico dell'Autorità di vigilanza è riportata la seguente dicitura: “la revoca è stata disposta in esecuzione di un procedimento di controllo dell'Autorità che ha accertato che il rilascio delle attestazioni è avvenuto sulla base di documenti circa il possesso dei requisiti richiesti dal DPR 34/00 che non hanno trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di pubbliche amministrazioni”) e che avverso detto provvedimento pendevano i termini per presentare ricorso avanti al Tar del Lazio. Da parte del Comune di Denno quale stazione appaltante, comunicandolo alla Ditta con nota prot. 1419/08 del 21 aprile, veniva quindi avviato il procedimento per l'annullamento dell'aggiudicazione perfezionata con il summenzionato contratto rep. nr. 171 dd. 21.12.2007, e nelle more si invitava la Ditta ad astenersi dall'iniziare/proseguire i lavori in argomento. Detta nota è stata recapitata tramite il servizio postale il 28.04.2008.

Nel maggio scorso (15 maggio precisamente), l'appaltatore ha comunicato direttamente al responsabile del procedimento, la rinuncia all'impugnazione del provvedimento di revoca dell'attestazione SOA per cui gli effetti del medesimo diventano immediati. E il Comune quale Stazione appaltante è tenuto senz'altro alla risoluzione del contratto con la Ditta Edelzoone srl. che ha preso atto della doverosità di detto adempimento, essendo venuto meno in capo alla medesima un requisito essenziale per la stipula del contratto medesimo e per l'esecuzione dei lavori (art. 75 comma 1 del DPR 554/1999 e articolo 1, comma 2, del DPR 34/2000). La risoluzione è un provvedimento unilaterale dell'Amministrazione che elimina il contratto quale effetto finale del procedimento ad evidenza pubblica nel quale convergono atti, operazioni e controlli che a posteriori sono risultati in tutto o in parte “viziati”.

Peraltro l'Amministrazione comunale prima di procedere in tale senso, per ragioni cautelative, preferiva attendere l'esito del giudizio di merito sul ricorso proposto da altra Ditta concorrente avverso il verbale di gara dd. 13/09/2007 e l'aggiudicazione all'Edelzoone. L'udienza del Tar di Trento si è svolta il 19 giugno scorso e l'esito è risultato confermativo dell'operato del seggio di gara.

Il legislatore nazionale nel 2007 con il D.lgs. 31 luglio 2007 nr. 113, ha integrato le ipotesi di risoluzione del contratto, per fallimento e grave inadempimento, con la nuova fattispecie di cui all'art. 135 del Codice D.lgs. 163/2006, comma 1 bis, il quale prevede “si provveda alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, revoca risultante dal casellario informatico”. Peraltro non indica i provvedimenti da assumere in seguito a detta risoluzione al fine di assicurare la realizzazione dell'opera pubblica, oggetto di appalto, tramite un diverso soggetto contraente.

La Giunta comunale quale organo gestionale cui preme dare concreta attuazione all'opera programmata ed avviata, interessata delle questioni successive alla risoluzione del contratto per cause dipendenti esclusivamente dall'appaltatore, ritiene in assenza di precise indicazioni normative sul comportamento che la stazione appaltante deve tenere, di risolvere il problema “primo” del nuovo affidamento dei lavori ravvisando nella conservazione dell'esito della gara esperita nel settembre 2007 con interpello del secondo classificato piuttosto che nella rinnovazione della gara stessa, l'interesse “pubblico” prevalente. A detto convincimento, perviene ispirandosi ai principi generali che debbono presiedere l'azione amministrativa, in particolare al principio della maggior speditezza di detta soluzione - interpellata la Ditta e fatte le verifiche nei suoi confronti, si può concludere il contratto -, e al principio di economicità - raggiungimento del risultato perseguito dall'Amministrazione ovvero individuazione nuova ditta appaltatrice utilizzando in

maniera ottimale le risorse disponibili ovvero la graduatoria risultante dal verbale di gara dd. 13 settembre 2007. A supporto dell'attualità, della convenienza e dell'integrità dell'offerta della seconda ditta classificata, concorre il fatto che il contenuto dei lavori non è stato assolutamente intaccato non avendo la Ditta Edelzoone eseguito nell'ambito del contratto alcuna opera, che lo scarto di ribasso fra il primo e il secondo in graduatoria è contenuto (12,97% contro 14,24%) e pertanto accettabile per l'Amministrazione tanto più se recuperato dall'Edelzoone in sede di determinazione del danno subito dal Comune di Denno, aspetto che sarà approfondito più avanti. Nel caso in cui la seconda classificata non accetti, ovviamente il ragionamento svolto è eccezionale sia sotto l'aspetto della convenienza che della celerità dell'azione, per cui si renderà necessario procedere alla rinnovazione della gara.

La soluzione avanzata dalla Giunta attraverso il precedente ragionamento, trova un rafforzativo nel disposto di cui all' art. 41 della LP 26/93 "Verifica dei requisiti" che al comma 2, sebbene in sede di verifiche preliminari alla stipula del contratto, prevede che "Qualora per effetto delle verifiche, venga rilevato il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, annulla l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue in graduatoria.

La Giunta comunale ritiene infine in assenza di precisi e concreti elementi di prova del danno causato dall'Edelzoone srl per la mancata esecuzione del contratto, ad essa unicamente imputabile, di indicare i criteri da seguire nella quantificazione del medesimo, criteri peraltro validi nel caso l'interpello del secondo classificato vada a buon fine, e precisamente: scarto fra ribasso dell' originario aggiudicatario (14,24%) e ribasso del secondo classificato; monetizzazione dei ritardi maturati nella realizzazione dell'opera mediante applicazione della penale giornaliera prevista da Capitolato (art. 1.10 pari ad Euro 263,00) estesa all'inutile decorso dei termini contrattuali per volontà esclusiva della Ditta aggiudicataria, e ad un tempo "ragionevole" per individuare una diversa ditta appaltatrice. In attesa di conoscere l'esito della trattativa, viene trattenuta a garanzia dell'Amministrazione la cauzione definitiva di Euro 37.449,41 prestata dall'Edelzoone a garanzia dell'esatto adempimento contrattuale; viene invece disposto lo svincolo della polizza CAR prestata dall'Edelzoone mediante materiale restituzione della copia depositata essendo venuto meno con la risoluzione del contratto, il rischio assicurato (danni di esecuzione e per RCT) con la medesima polizza.

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Visto lo Statuto comunale nel testo vigente;

Richiamato il provvedimento giuntale n. 03 dd. 16.01.2008 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativamente al bilancio 2008;

Appurato che avendo la Giunta comunale dato avvio al procedimento di gara in oggetto (vd. delibera nr. 63/2007), compete alla medesima l'individuazione degli adempimenti conseguenti alla risoluzione del contratto d'appalto con l'originaria aggiudicataria, e a questo punto, per connessione, anche la competenza a dichiarare la preventiva risoluzione stessa del contratto;

Vista la L.P. 26/1993 e ss.mm. e relativo Regolamento di esecuzione;

Vista per la parte non disciplinata dalle norme di rango provinciale, il Codice degli appalti di cui al D.lgs. 163/2006 e ss.mm.;

Ritenuto in assenza di norme precise ed univoche in ordine alle conseguenze della risoluzione del contratto d'appalto in argomento sulle sorti dell'opera pubblica da eseguire, di far salva la procedura di gara esperita nel settembre 2007 con interpello della seconda Ditta in graduatoria, appellandosi ai principi di economicità e di celerità/speditezza dell'azione amministrativa come dettagliati in premessa, e con riferimento, per analogia, al disposto normativo di cui al succitato art. 41 della LP 26/1993;

Ritenuto altresì di indicare i criteri oggettivi da seguire nella determinazione del danno risarcibile al Comune di Denno da parte dell'Edelzoone srl di Volano, nel caso in cui vada a buon fine la procedura alternativa di individuazione dell'appaltatore, di cui in precedenza;

Visto il Tulliroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisito ai sensi dell'art. 81 del predetto T.U. il parere di regolarità tecnico amministrativa reso dal Segretario comunale per quanto di competenza, mentre non necessita per la natura del presente atto il parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. Di annullare l'aggiudicazione dei lavori di "Rinnovo e completamento dell'impianto di illuminazione pubblica di Denno" in conformità al progetto dell'ing. Vittorino Quaglia approvato con propria delibera nr. 45/2007, alla Ditta Edelzoone s.r.l. di Volano (TN) causa la perdita da parte di quest'ultima del requisito

speciale per lo svolgimento dei lavori - precisamente l'avvenuta revoca dell' attestato C.Q.O.P. SOA spa nr. 124561/10/00 rilasciato il 05.09.2007 - e di dichiarare conseguentemente risolto il contratto d'appalto rep. Atti pubblici Segretario comunale nr. 171 dd. 21.12.2007, registrato a Trento il 3.01.2008 al nr. 5, concluso fra la medesima Ditta quale appaltatore e il Comune di Denno quale stazione appaltante.

2. Di evidenziare come nessuna opera sia stata realizzata dalla Ditta Edelzoone s.r.l. nell'ambito del contratto d'appalto testè risolto.

3. Di non svincolare - e quindi trattenere - la cauzione definitiva prestata dall' Edelzoone a garanzia dell'adempimento del contratto risolto, a mezzo dell'Agenzia Ras di Riva del Garda in data 12.12.2007 dell'importo di 37.449,41, in attesa di definire secondo i criteri delineati in premessa - peraltro integrabili e perfezionabili riguardo al "ritardo" -, l'entità del danno subito dal Comune di Denno; di disporre, invece, lo svincolo mediante materiale restituzione della copia per l'Ente garantito, della polizza di assicurazione C.A.R. rilasciata dall'Agenzia Assidal di Trento in data 6.12.2007, essendo venuto meno il rischio coperto.

4. Di notificare il presente provvedimento all'Edelzoone srl con sede in Volano (TN) in persona del proprio legale rappresentante.

5. Di dare mandato al responsabile del procedimento nella persona del Segretario comunale di interpellare per le ragioni meglio esposte in premessa e al fine della pronta esecuzione dei lavori in argomento, la seconda Ditta classificata nella procedura negoziata di cui al verbale di gara dd. 13/09/2007, con l'avvertenza che nel caso di indisponibilità della stessa, si procederà alla rinnovazione degli atti di gara.

6. Di sottolineare ai sensi dell'articolo 4 della LP n. 23/92 che avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.

Al fine di accelerare i tempi di riaffidamento dei lavori in argomento, su proposta del Sindaco, con separata votazione dall'esito favorevole unanime, il presente provvedimento viene dichiarato **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del TULLRROC nr. 3L/2005.